

# Autorità Idrica Toscana

Firenze, 18 luglio 2024

**Al Direttore Generale**

**Oggetto: *Presa d'atto delle dimissioni presentate da un componente del Consiglio direttivo dell'Autorità Idrica Toscana e sua sostituzione da parte dell'Assemblea.***

Con nota del 31 maggio u.s., agli atti con ns. prot. 7717/2024 in pari data, la Sindaca *pro tempore* del Comune di Fosdinovo comunicava le proprie dimissioni irrevocabili dall'incarico di componente del Consiglio direttivo di questa Autorità.

Rilevata la necessità di procedere quindi alla sostituzione, da parte dell'Assemblea, del componente dimissionario del Consiglio Direttivo, con la presente, nel produrre uno schema di proposta di deliberazione sul punto, si rammentano le disposizioni normative e statutarie rilevanti nel caso in questione.

La legge regionale n. 69/2011 istitutiva dell'Autorità Idrica Toscana, con riferimento alla composizione e ai modi di costituzione del Consiglio direttivo, prevede all'art.11 che esso sia composto da tredici membri, nominati dall'assemblea tra i suoi componenti e che nella nomina si garantisca la rappresentanza di almeno uno dei comuni in situazione di disagio di cui all'art. 80 della L.R. 68/2011 con valore dell'indicatore unitario del disagio superiore al valore medio degli indicatori della conferenza di riferimento e la rappresentanza di almeno due componenti per ciascuna conferenza territoriale.

Una volta nominato, il Consiglio, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, rimane in carica fino alla scadenza dell'Assemblea e ai suoi componenti si applica la disposizione di cui all'art. 5, comma 4, dello Statuto, ossia la norma per cui alla scadenza, anticipata cessazione o decadenza dalla carica di sindaco, subentra il nuovo sindaco in rappresentanza del medesimo comune che resta in carica per il periodo residuo. Il medesimo art. 9 della Statuto, inoltre, prevede che nel caso di dimissioni dalla carica di componente del Consiglio Direttivo, il subentrante deve essere individuato tra i Comuni [componenti dell'Assemblea e] appartenenti alla medesima Conferenza Territoriale del dimissionario.

Ciò premesso, si ricorda che l'Assemblea, con deliberazione n. 10/2022 dell'11 novembre 2022, ha individuato quali componenti del Consiglio Direttivo dell'Autorità per il quinquennio 2022/2027 i seguenti Comuni: Arezzo, Capraia e Limite, Castiglione d'Orcia, Firenze, Foiano della Chiana, Fosdinovo, Grosseto, Livorno, Piombino, Pisa, Pistoia, Prato, Viareggio. Successivamente, con deliberazione 25/2023 del 15 dicembre 2023, l'Assemblea ha preso atto delle dimissioni, irrevocabili e con effetto immediato, dall'incarico di componente del Consiglio direttivo di questa Autorità rassegnate dal Sindaco del Comune di Viareggio e ha individuato, su indicazione della Conferenza territoriale n. 1 Toscana Nord appositamente convocata, il Comune di San Romano in Garfagnana quale componente

# *Autorità Idrica Toscana*

del Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Toscana per il quinquennio 2022/2027, in sostituzione del Comune dimissionario.

Si specifica che, degli attuali componenti del Consiglio direttivo, rientrano tra i Comuni nella situazione di maggior disagio richiesta dall'art. 11 della L.R. 69/2011 i Comuni di Capraia e Limite e San Romano in Garfagnana, oltre al dimissionario Fosdinovo.

Nell'operare la sostituzione, l'Assemblea avrà quindi quale unico vincolo quello di individuare il Comune subentrante tra i componenti dell'Assemblea appartenenti alla medesima Conferenza Territoriale del dimissionario, ossia la Conferenza territoriale n. 1 Toscana Nord, i quali, escludendo il Comune di San Romano in Garfagnana che è già componente del Consiglio e il Comune dimissionario, sono i seguenti: Camaiore, Carrara, Lucca, Massa e (il già dimissionario) Viareggio.

Relativamente alle modalità di sostituzione dei componenti del Consiglio non è prevista una procedura specifica né dalla legge né dallo Statuto, salvo il necessario rispetto dei requisiti posti per la composizione dello stesso sopra indicati. In via generale, si ricorda che la legge 69/2011 e lo Statuto prevedono che le deliberazioni dell'assemblea siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (non contandosi gli astenuti, computati tra i presenti solo ai fini della verifica del numero legale per la validità della seduta) e che le votazioni avvengano per voto palese (art. 5 comma 12 Statuto). Le proposte di sostituzione del componente del Consiglio scaturenti dal dibattito assembleare dovranno quindi essere oggetto di votazione, secondo quanto specificato all'art. 26 del Regolamento di funzionamento, previa verifica che nelle stesse siano rispettati i vincoli posti dalla legge sopra indicati.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti

*La Responsabile del Servizio Supporto  
Organi Collegiali e Direzione  
Marisa d'Agostino*

*(\*) Documento informatico sottoscritto  
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005*